

NOTIZIARIO

n.

13

2025

I NUOVI LIMITI PER IL BILANCIO ABBREVIATO E DELLE MICRO IMPRESE
Riepilogo della disciplina

IRPEF SUI TERRENI – LE NOVITÀ DELLA RIFORMA FISCALE
Riepilogo della disciplina

MODELLO RAP PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL VERBALE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Analisi delle novità

NOTIZIE FLASH**GESTIONE COMMERCianti: AL VIA OLTRE 4000 ISCRIZIONI D'UFFICIO**

L'INPS ha annunciato la conclusione delle verifiche sulle dichiarazioni fiscali trasmesse nel 2020 tramite il Modello REDDITI SP 2020. A seguito di tali controlli,

- ◆ verranno registrati d'ufficio alla gestione commercianti 4.319 cittadini, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2019,
- ◆ per ulteriori 1.612 soggetti sono necessarie ulteriori verifiche prima di procedere con eventuali iscrizioni d'ufficio e conseguente obbligo contributivo previdenziale.

L'istituto precisa che i nominativi coinvolti sono stati individuati attraverso verifiche incrociate sul quadro RO del Modello REDDITI SP 2020 nell'ambito dell'operazione Poseidone.

L'analisi ha evidenziato che tali contribuenti esercitavano in modo abituale e prevalente l'attività d'impresa senza risultare iscritti alla gestione previdenziale specifica.

CUMULO PENSIONE E COLLABORAZIONI SPORTIVE: REGOLE ED ECCEZIONI

La legge (DL 4 2019 convertito con mod.) vieta il cumulo per la pensione anticipata come quota 100, ma i compensi sportivi dilettantistici sotto i 5.000 euro possono essere esclusi.

A dirlo è una [sentenza di gennaio 2025](#) della Corte dei Conti del Veneto rispondendo indirettamente a numerosi casi nei quali INPS aveva richiesto la restituzione delle pensioni con quota 100 già erogate ad arbitri e altri collaboratori sportivi.

La Corte dei Conti, ha stabilito che **i compensi sportivi dilettantistici sotto i 5.000 euro non rientrano nel divieto**, perché:

- ◆ non costituiscono un'attività lavorativa stabile né un rientro nel mercato del lavoro,
- ◆ non comportano obblighi previdenziali, proprio perché inferiori alla soglia di contribuzione,
- ◆ hanno una funzione sociale e dilettantistica, e non si possono equiparare a un normale rapporto di lavoro.

Si può concludere, quindi, che anche per chi è in pensione con Quota 100 (o 102 o 103) e collabora con un'associazione sportiva dilettantistica, può percepire compensi fino a 5.000 euro annui senza

perdere la pensione in quanto queste attività non rappresentano un rientro stabile nel mondo del lavoro.

Attenzione al fatto che l'interpretazione della giurisprudenza non è comunque stabile e in assenza di specifiche definizioni normative o di un aperto recepimento da parte dell'istituto di previdenza, resta purtroppo possibile l'instaurarsi di contenziosi.

RIMBORSI IVA BENI DI TERZI: LA NOZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 20 del 26 marzo sul rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile in caso di *"realizzazione di opere su beni di terzi"*.

Relativamente al rimborso dell'IVA assolta da un soggetto passivo per interventi su beni di terzi di cui il soggetto abbia il possesso, l'Agenzia ha precisato che la nozione di "beni ammortizzabili", deve essere estesa ai beni che, *"pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali investimenti (beni strumentali)"*.

I NUOVI LIMITI PER IL BILANCIO ABBREVIATO E DELLE MICROIMPRESE

Il D.Lgs 125/2024 ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e delle microimprese, e ha regolamentato l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Le novità operano per gli esercizi a partire dal 01.01.2024 e in questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

I NUOVI LIMITI PER IL BILANCIO ABBREVIATO E DELLE MICROIMPRESE

<p>PREMESSA</p>	<p>L'art. 16 del D.Lgs 125/2024, in vigore dal 25.09.2024, ha disposto l'incremento delle soglie per la "classificazione" delle imprese ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della redazione del bilancio in forma abbreviata, ◆ della redazione del bilancio delle micro-imprese. <p>Il Decreto ha ampliato in modo significativo limiti che consentono l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato¹.</p> <p>Si segnala che l'adeguamento è limitato agli importi di attivo e ricavi (in riferimento ai quali mira a "recuperare" l'effetto dell'inflazione registrata dal 2008, ultimo anno in cui i limiti sono stati adeguati), mentre lascia inalterate le soglie relative al numero degli occupati.</p>
<p>BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA</p>	<p>Il bilancio in forma abbreviata² riguarda le società che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ◆ non superano particolari limiti dimensionali. <p>Tale forma di bilancio contempla specifiche semplificazioni (facoltative e non obbligatorie) rispetto al bilancio in forma ordinaria, nella redazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa.</p> <p>La relazione sulla gestione può essere omessa qualora siano inserite alcune informazioni aggiuntive in Nota Integrativa.</p> <p>Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che, per 2 esercizi</p>

¹ di cui all'art. 27, comma 1 D.Lgs 127/1991.

² art. 2435-bis del Codice Civile.

consecutivi non superano 2 dei seguenti limiti dimensionali:

- ◆ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **5.500.000 euro**,
- ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: **11.000.000 euro**,
- ◆ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

VOCE	VECCHI LIMITI DIMENSIONALI	NUOVI LIMITI (BILANCIO 2024)
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	≤ 4.400.000 €	≤ 5.500.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 8.800.000 €	≤ 11.000.000 €
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	≤ 50 unità	

Per le società di nuova costituzione il possesso dei requisiti sopra elencati deve essere rispettato nel **primo esercizio di attività**. A partire dagli esercizi successivi al primo, invece, la società può redigere il bilancio in forma abbreviata se rispetta due dei limiti sopra menzionati per due esercizi consecutivi. Diversamente, occorre redigere il bilancio in forma ordinaria.

BILANCI PER MICRO IMPRESE

Le microimprese sono società che, in virtù delle loro dimensioni limitate, possono (è un'opzione non di un obbligo) applicare un **regime semplificato di redazione del bilancio**, finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi.

L'applicazione delle semplificazioni può essere integrale o parziale, ma deve, in ogni caso, garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

Nel dettaglio, **sono considerate microimprese** le società³ che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata le quali, **per 2 esercizi consecutivi** (un esercizio, se si tratta del primo) **non superano 2 dei seguenti limiti**⁴:

³ di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile.

⁴ art. 16 del D.Lgs 125/2024.

- ◆ totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: **220.000 euro**,
- ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: **440.000 euro**,
- ◆ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

VOCE	VECCHI LIMITI DIMENSIONALI	NUOVI LIMITI (BILANCIO 2024)
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	≤ 175.000 €	≤ 220.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 350.000 €	≤ 440.000 €
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	≤ 5 unità	

La **Nota integrativa** può essere omessa se in calce allo Stato patrimoniale sono presentate alcune informazioni integrative⁵.

Si evidenzia, inoltre, che le micro-imprese:

- ◆ sono **esonerate** dalla **redazione** del **rendiconto finanziario**,
- ◆ possono **omettere** la **relazione** sulla **gestione** qualora inseriscano le opportune informazioni aggiuntive (già evidenziate nel precedente paragrafo) in calce allo Stato patrimoniale.

In caso di società **neocostituita nel corso del 2024**, il superamento dei limiti va verificato solo nel primo esercizio di attività (2024 appunto), con facoltà di redigere il c.d. bilancio "semplificato" già per il 2024 se non sono stati superati 2 dei 3 limiti sopra indicati.

BILANCI CONSOLIDATI

Sono **obbligati** alla **redazione** del **bilancio consolidato**⁶ i soggetti che:

- ✓ **controllano una o più imprese** e che hanno la seguente forma giuridica **S.p.a., S.r.l. o S.a.p.a.**,
- ✓ **controllano una o più società** di capitali classificabili tra **enti pubblici economici soggetti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, società cooperative, società di mutua assicurazione.**

Non sono soggette all'obbligo del bilancio consolidato le imprese

⁵ ossia quella previste dall'art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice Civile.

⁶ art. 25 del D.Lgs 127/1991.

controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- ◆ totale degli attivi degli stati patrimoniali: **25.000.000 euro**,
- ◆ totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: **50.000.000 euro**,
- ◆ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **250 unità**.

VOCE	VECCHI LIMITI DIMENSIONALI	NUOVI LIMITI (BILANCIO 2024)
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale	≤ 20.000.000 €	≤ 25.000.000 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 40.000.000 €	≤ 50.000.000 €
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	≤ 250 unità	

La verifica del superamento dei predetti limiti numerici può essere effettuata sia su base consolidata che **su base aggregata** (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In questo caso, tuttavia, i limiti di attivo e ricavi sono maggiorati del 20% (attivo **euro 30.000.000** e ricavi **euro 60.000.000**).

Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio.

Nel caso in cui il controllo **sia superiore al 95%**, la Nota integrativa deve indicare denominazione e sede della società controllante che redige il bilancio consolidato. Inoltre, occorre depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata:

- ◆ copia del consolidato,
- ◆ copia della relazione sulla gestione,
- ◆ copia della relazione dell'organo di controllo.

IRPEF SUI TERRENI - LE NOVITÀ DELLA RIFORMA FISCALE

Il **D.Lgs 192/2024** ha **revisionato** il **regime impositivo** ai fini **IRPEF** e **IRES**, tra le altre cose in merito alla determinazione del **reddito agrario**. In tale ambito le disposizioni **ampliano** le **tipologie** di **attività agricole**, e **qualificano** come **reddito dominicale** quello correlato agli **immobili utilizzati** per le **colture fuori suolo**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

IRPEF SUI TERRENI: LE NOVITÀ DELLA RIFORMA FISCALE	
PREMESSA	<p>È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024, il D.Lgs 192/2024 cd. "Decreto IRPEF/IRES", che ha revisionato il regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) prevedendo novità anche per i redditi agrari.</p> <p>Sotto il profilo temporale, le modifiche si applicano con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.</p> <p>Il Decreto introduce regole ad hoc per valorizzare le colture innovative (ad esempio "vertical" farm e colture idroponiche) con l'obiettivo di sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, al passo con i tempi.</p>
REDDITI DOMINICALI	<p>Ai fini fiscali i redditi dei terreni che sono riconducibili alle attività agricole si distinguono in:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> REDDITI DEI TERRENI </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> Reddito dominicale: spetta al proprietario </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> DECORRENZA NOVITÀ PERIODO D'IMPOSTA 2024 </div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> Reddito agrario: parte reddito medio ordinario imputabile a capitale e lavoro impiegati </div>
	<p>Con riferimento al reddito dominicale si rammenta che lo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ indica la parte dominicale del reddito ordinariamente ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole;

- ♦ è definito sulla base delle **tariffe d'estimo rivalutate** più volte nel corso degli anni, per ciascuna qualità e classe di terreno. Le tariffe d'estimo si basano sui valori delle colture eseguite e possono, pertanto, **variare in aumento o in diminuzione**, a seconda delle colture praticate, nonché per fattori naturali (oltre a calamità naturali, eventi fitopatologici o entomologici).

TIPOLOGIA DI VARIAZIONE	COMUNICAZIONE
in diminuzione	In caso di calamità naturali e altri eventi dannosi, il contribuente deve presentare un'apposita denuncia agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti, che ha effetto nello stesso anno nel quale la perdita di reddito si è verificata, a condizione che la denuncia sia effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo
in aumento	Va comunicata entro il medesimo termine delle variazioni in diminuzione, ma gli effetti decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento



Se la **perdita di reddito supera il 30%**, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Con riferimento ai redditi dominicali, le novità recate dal D.Lgs. n. 192/2024 si muovono sostanzialmente in **tre direzioni**:

a) Previsione nuovo DM	In primis, si prescrive l'emanazione di un decreto ministeriale per individuare nuove classi di qualità di coltura dei terreni adeguate agli ultimi sistemi di coltivazione; disciplinare le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili censiti come fabbricati per attività di produzione di vegetali, nonché le modalità di determinazione della superficie agraria di riferimento e la determinazione del reddito dominicale delle colture prodotte
-------------------------------	---

	<p>utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati</p> <p>b) Disciplina transitoria</p> <p>Fino all'emanazione di apposito decreto, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, è determinato tramite l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della tariffa d'estimo provinciale più alta in vigore nella provincia in cui è censita tale particella; ◆ incrementata del 400% <p>c) Limite minimo reddito dominicale</p> <p>Si prevede che il reddito dominicale non possa essere inferiore alla rendita catastale degli immobili volti alle attività di produzioni di vegetali, come previsto dall'art. 32, comma 2, lettera b-bis) del Tuir</p>
AGGIORNAMENTO BANCHE DATI CATASTALI	<p>Con riferimento ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agazia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)⁷, si prevede l'esonero dall'obbligo di comunicazione all'Agazia delle Entrate dei fatti che possono comportare variazione del reddito dominicale in aumento o in diminuzione.</p> <p>La comunicazione all'Amministrazione finanziaria verrà effettuata, quindi, direttamente dall'AGEA.</p> <p>A seguito di tale novità, l'obbligo di presentare la denuncia di variazione colturale rimane limitato ai casi di variazione di qualità e classi di coltura delle singole particelle, che interessano terreni non sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA.</p>
REDDITI AGRARI	<p>Il decreto IRPEF modifica il comma 1 dell'art. 32 Tuir in modo da ridefinire il reddito agrario come formato dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole definite dall'art. 2135 cod. civ.</p>

⁷ diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 33 del D.L. 262/2006 – si tratta della norma che prevede, in estrema sintesi, l'aggiornamento del catasto, a partire dal 01.01.2007, attraverso le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati

come di seguito evidenziato:

DEFINIZIONE IMPRENDITORE AGRICOLO
<p>Colui che esercita attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coltivazione del fondo, ◆ selvicoltura, ◆ allevamento di animali, <p>intese come attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.</p> <p>Si considerano attività connesse alle precedenti, esercitabili dall'imprenditore agricolo, quelle individuate secondo limiti e criteri ben definiti</p>

Il decreto individua **due ulteriori tipologie di attività agricole** produttive di reddito agrario ossia:

1)	<p>le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali sotto riepilogate, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con apposito decreto⁸ (nuova lettera b-bis, art. 32, comma 2 Tuir).</p>
-----------	--

IMMOBILI CHE PERMETTONO DI QUALIFICARE COME ATTIVITÀ AGRICOLE PRODUTTIVE DI REDDITO AGRARIO LE FATTISPECIE DI CUI SOPRA	
C/1	Negozi e botteghe
C/2	Magazzini e locali di deposito
C/3	Laboratori per arti e mestieri

⁸ Decreto ex comma 3-bis del medesimo art. 32 Tuir, ad oggi non ancora emanato.

C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro
C/7	Tettoie chiuse od aperte
D/1	Opifici
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa, senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa, senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
2)	le attività dirette alla produzione di beni , anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fin IVA, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile (nuova lettera b-ter, art. 32, comma 2 Tuir)



La relazione illustrativa precisa che sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali le produzioni di vegetali realizzate mediante i **più evoluti sistemi di coltivazione**.

Esempi sistemi evoluti di coltivazione

- ◆ **vertical farm,**
- ◆ **colture idroponiche,**

in grado di ridurre il consumo di acqua e rendere più salubri i prodotti vegetali

Per individuare la parte di attività produttiva di reddito agrario si considera

	<p>la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria di riferimento definita con apposito decreto interministeriale. La parte di produzione che eccede tale limite concorrerà alla formazione del reddito d'impresa.</p>
<p>ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE</p>	<p>Il Decreto interviene anche sui regimi forfettari opzionali diretti a definire le modalità di tassazione delle attività agricole che eccedono, rispetto a quelle che si considerano produttive di reddito agrario.</p> <p>Si prevede che il reddito relativo alla parte eccedente i limiti previsti⁹ per le attività dirette alla produzione di vegetali, concorra a formare reddito di impresa nella misura del reddito agrario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relativo alla superficie ove la produzione insiste (come già previsto in precedenza), ◆ relativo alla superficie di riferimento, come definita dall'apposito decreto¹⁰, in proporzione alla superficie eccedente. <p>Ancora, per il calcolo del reddito derivante dalle attività dirette alla produzione di vegetali oltre il limite previsto¹¹ viene disposta l'applicazione del coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Da ultimo, viene sostituito il comma 4 dell'art. 56-bis del Tuir in modo da prevedere l'applicazione di tale disciplina anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093 della Legge 296/2006.</p> <p>La norma da ultimo citata permette a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ società di persone, ◆ società a responsabilità limitata (Srl), ◆ società cooperative,

⁹ all'art. 32, comma 2, lettere b) e b-bis) del Tuir.

¹⁰ di cui all'art. 32, comma 3-bis del Tuir.

¹¹ di cui all'art. 32, comma 2, lettera b-ter) del Tuir.

che rivestono la qualifica di **società agricola**¹² di applicare, per il calcolo degli altri redditi agricoli, le norme di cui all'art. 56-bis del Tuir (seguendo, dunque, le disposizioni in materia di **reddito fondiario**).

¹² in base a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs 99/2004.

MODELLO RAP PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL VERBALE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il D.Lgs 139/2024 ha previsto la graduale telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti privati nonché l'autoliquidazione delle imposte dovute.

A tal fine, l'Agenzia ha aggiornato il modello RAP ("Registrazione di atto privato") al fine di consentire di **registrare** direttamente **online**, senza installare alcun software, i **verbali di distribuzione degli utili societari** da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati.

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema **calcola in automatico le imposte** (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Di seguito, analizziamo la novità.

MODELLO RAP PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL VERBALE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	
PREMESSA	<p>Il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori, intermediari e rappresentanti legali o incaricati di una società, per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati.</p> <p>Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ contratto di comodato; ◆ contratto preliminare di compravendita; ◆ verbale di distribuzione degli utili societari. <p>In particolare, il verbale di distribuzione degli utili societari è l'atto con il quale una società, delibera la ripartizione dei dividendi ai soci in base alla loro quota di partecipazione al capitale sociale.</p> <p>Tale verbale di distribuzione degli utili societari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ deve essere registrato, in termine fisso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione¹³; ◆ è soggetto ad imposta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di registro nella misura fissa di 200 euro¹⁴,

¹³ art. 13 del D.P.R. 131/1986.

¹⁴ art. 4, comma 1, lettera d) della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986.

- ✓ di **bollo pari a 16 euro** ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Per permettere la registrazione telematica del verbale distribuzione utili, l'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento n. 114787 del 10.03.2025](#), ha **aggiornato il modello**, inserendo il **nuovo Quadro Atto** denominato "**Verbale di distribuzione utili**" nel quale è presente anche il "**Quadro Soci**".

QUADRO ATTO			
VERBALE DI DISTRIBUZIONE UTILI		Totale utile conseguito	Importo utile distribuito ai soci
QUADRO SOCI			
Codice fiscale		Quota di partecipazione	Importo utile percepito
Cognome o Denominazione o Ragione sociale		Nome	
Data di nascita	Sesso (M/F)	Comune (o Stato estero) di nascita	
giorno mese anno		Provincia (sigla)	

Ai fini della registrazione del verbale di distribuzione, nel quadro "**Dati generali**":

- ◆ nel campo "*Tipologia atto*" va indicato il **codice "3"**;
- ◆ nel campo "*Data dell'atto*" va indicata la **data di approvazione del verbale** di distribuzione, ovvero della delibera assembleare di approvazione del bilancio con contestuale distribuzione degli utili;
- ◆ nella Sezione "*Richiedente*" vanno indicati i **dati della società** che distribuisce gli utili.

PROCEDURA TELEMATICA

La procedura telematica di registrazione verbale distribuzione utili avviene autenticandosi al servizio nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate da parte di un incaricato della società o del rappresentante legale della stessa.


Se ad autenticarsi è, invece, un intermediario, è possibile cliccare direttamente sul pulsante "**Nuova richiesta**".

Si dà, così, inizio alla compilazione della richiesta di registrazione dell'atto, prendendo visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali e dandone, il consenso.

A questo punto, è necessario selezionare l'opzione "**Verbale di distribuzione degli utili societari**", quindi cliccare su "Procedi".

Ti trovi in: [Home](#) / [Inserisci atto](#)

Nuova richiesta



Richiesta

I campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori

Tipologia

Comodato
 Preliminare di compravendita
 Verbale di distribuzione degli utili societari

Nella sezione "**Richiedente**" devono essere inseriti i dati e le informazioni della società che richiede la registrazione del verbale di distribuzione degli utili.

La richiesta di registrazione può essere presentata selezionando:

- ◆ "**Per me stesso**", se ad effettuare la richiesta è l'incaricato della società che, attraverso il cambio utenza, deve inserire l'identificativo della società richiedente la registrazione;
- ◆ "**Per altri**", se ad effettuare la richiesta è il rappresentante legale della società o un intermediario.

Se chi trasmette la registrazione è il soggetto incaricato che ha già effettuato il cambio di utenza, autenticandosi come la società richiedente, occorre selezionare la casella "**Per me stesso**".

Se chi trasmette la registrazione è il rappresentante legale della società o un intermediario, occorre selezionare le caselle "**Per altri**" e "**Soggetto**

diverso da persona fisica", inserendo, nel campo del richiedente, il **codice fiscale della società.**



In **entrambi** i **casi**, occorre inserire i **dati del rappresentante legale** nella sezione dedicata.

Il soggetto che trasmette la registrazione attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nell'atto originale. Egli è **tenuto a conservare in originale la delibera assembleare di approvazione del bilancio** con cui si stabilisce la distribuzione degli utili societari, unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio telematico.

Dopo aver inserito i dati del richiedente, viene proposta l'importazione dei dati di contatto di chi sta trasmettendo la richiesta di registrazione, qualora presenti in area autenticata; tali informazioni occorrono all'ufficio competente per la lavorazione nel caso in cui vi sia la necessità di contattare l'utente per aspetti riguardanti la specifica richiesta di registrazione presentata; è, comunque, possibile modificare tali dati (la modifica non sostituisce i dati presenti in area autenticata).

Ti trovi in: [Home](#) / [Inserisci atto](#)

Nuova richiesta

A che punto sei

Contatti

I contatti di seguito riportati sono quelli tramite i quali l'Agenzia potrà contattarvi per eventuali comunicazioni in merito alla richiesta di registrazione presentata. Nella schermata vengono proposti i recapiti già validati nella sezione "Profilo utente > Contatti" dell'area riservata, qualora presenti, tali recapiti verranno utilizzati esclusivamente per la richiesta di registrazione; se desiderate essere contattato per questa richiesta su altri recapiti, potete modificarli di seguito. E' necessario, in ogni caso, inserire la Email/PEC.

Autorizza	Recapiti presenti nell'area riservata	Recapiti per l'atto
<input type="radio"/> Telefono	Telefoni presenti: <input type="text"/>	Telefono: <input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Email/PEC	Email/PEC presenti: * Altra email <input type="text"/>	Email/PEC: * <input type="text"/>

[Contatti e assistenza uffici](#)

[Procedi](#) [← Torna indietro](#)

Selezionando il tasto “*Procedi*” il sistema propone i dati di riepilogo per una loro verifica e richiede una breve descrizione del contratto che si intende registrare, inserendo nel campo “**Descrizione del contratto**” un testo libero come ad esempio “**VERB_DISTRIB_UT**”.

Nel quadro Dati generali occorre inserire i dati richiesti, come l'Ufficio territoriale, la data dell'atto, numero di fogli, numero di copie dell'atto.

La casella “**Eventi eccezionali**” può essere utilizzata indicando il codice 1, nei casi in cui si fruisce di agevolazioni previste da particolari norme emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, che prevedono la sospensione dei termini per gli adempimenti connessi alla registrazione dell'atto.



La **casella “Casi particolari”** può essere utilizzata indicando il codice 1, in presenza di situazioni in cui il calcolo dell'imposta di registro è diverso da quello previsto dalle regole ordinarie (nei casi in cui, a seguito di specifiche disposizioni normative, venga prevista un'imposta di registro superiore rispetto a quella ordinariamente applicata).

In caso di richiesta da parte di un intermediario abilitato, occorre compilare i campi dedicati all'impegno alla presentazione telematica.

Una volta selezionata la voce “**Atto**” dal menu a sinistra, occorre compilare le caselle:

- ◆ **Totale utile conseguito:** indicare l'importo dell'utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio;
- ◆ **Importo utile distribuito ai soci:** indicare l'importo dell'utile di esercizio che viene destinato alla distribuzione tra i soci.



Nel quadro Soci occorre inserire i dati dei soci percipienti l'utile di cui si è deliberata la distribuzione, qualora singolarmente menzionati nell'atto di cui si richiede la registrazione.

Dopo aver inserito i dati anagrafici di ogni socio persona fisica e/o persona giuridica occorre indicare la quota di partecipazione del singolo socio al Capitale sociale (in percentuale) corrispondente a quanto indicato in atto e l'importo in euro della quota parte di utile percepita dal singolo socio, in ragione della propria quota di partecipazione.

ALLEGATI DA TRASMETTERE

Per inserire nella procedura telematica il contratto e i suoi allegati, selezionare dal menu a sinistra **"Inserimento contratto e suoi allegati"**. Cliccando sul pulsante "Inserisci allegato" è, quindi, possibile inserire la copia della delibera assembleare che deve essere redatta in formato elettronico o dattiloscritto.

Il file da allegare deve contenere **l'atto sottoscritto** e gli eventuali **documenti allegati** nonché la copia di un **documento di riconoscimento**, in corso di validità.



Tali documenti devono formare un **unico file** che sia in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

Una volta selezionato "Conferma", è possibile visualizzare lo stato di elaborazione del file caricato e verificarne la validità del formato.

**AUTOLIQUIDAZIONE
DELLE IMPOSTE**

L'invio online della domanda può avvenire anche **tramite area riservata** del sito di Agenzia Entrate Riscossione, mediante accesso con le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi.

Una volta inseriti tutti i dati richiesti per la registrazione dell'atto, occorre visualizzare il quadro **“Calcolo imposte”**.

Il sistema calcola in automatico le imposte da versare, mentre cliccando sul pulsante **“Verifica tardività”**, il sistema calcola in automatico le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti, tenendo conto del lasso di tempo intercorrente tra la **“data dell'atto”** e la **“data di invio”** (quest'ultima si precompila con la data di compilazione della richiesta fino a quando essa non viene effettivamente inviata).

Ti trovi in: [Home](#) / [Elenco richieste](#) / [Richiesta](#) [Stampa la richiesta .pdf](#)

Quadri

- Dati Generali
- Atto
- Soci
- Inserimento contratto e suoi allegati
- Calcolo imposte**
- Invio

Calcolo Imposte

▼ Contratto VERBALEUTILI5

I campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori

Data invio: *
27/02/2025

Imposta di registro: € 200,00	Imposta di bollo: € 16,00
----------------------------------	------------------------------

[Verifica tardività](#)

Sanzioni imposta di registro: €	Sanzioni imposta di bollo: €
Interessi imposta di registrazione: €	Interessi imposta di bollo: €

Importo da versare:
€ 216,00

Coordinate bancarie

Codice fiscale firmatario del conto: ?	IBAN: ?
---	------------

[Salva](#)